



Il Fisco semplice

u. 2
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

"Web Tax" quale possibile soluzione per garantire parità di "regole di gioco" tra commercio elettronico e distribuzione commerciale tradizionale

Dovremmo forse richiamare alla mente il classico principio della "rana bollita": quando un cambiamento si effettua in maniera sufficientemente lenta sfugge alla coscienza e non suscita – almeno nell'immediato – nessuna reazione e nessuna opposizione.

Sembra sia stato questo il caso delle **transazioni on-line** di beni e servizi effettuate dalle **grandi multinazionali dell'e-commerce**.

Transazioni cresciute nel tempo in maniera esponenziale ma in modo poco eclatante, quasi silenzioso. Un modo questo che ha ritardato di molti anni – almeno in Italia – la percezione del danno economico che viene prodotto da queste multinazionali del "web" ai **settori del commercio e dei servizi tradizionali per disparità di trattamento fiscale**, sia per maggiori adempimenti amministrativi sia per maggiore imposizione.

I "policy makers" hanno, ora, riconosciuto di non poter più ritardare – considerate anche le cospicue risorse economiche sottratte all'Erario del nostro Paese – la ricerca di soluzioni condivise su come recuperare le mancate entrate sugli utili generati in Italia dalle grandi multinazionali dell'e-commerce, le cui imposte vengono dichiarate e versate in Paesi esteri con regimi fiscali più vantaggiosi del nostro.

In base ai dati della Commissione Europea, negli ultimi sette anni, la **crescita media annua dei ricavi** delle principali **imprese**

digitali è stata di **circa il 14%**, contro il **3%** delle società del **settore informatico e delle telecomunicazioni** e lo **0,2%** delle **altre multinazionali**. Quasi **un terzo dell'aumento della produzione industriale complessiva in Europa** è dovuto alla **diffusione delle tecnologie digitali**. Inoltre, mediamente, i modelli d'impresa digitali nazionali sono soggetti ad un **tasso d'imposizione effettiva dell'8,5%; due volte inferiore** a quello applicato ai **modelli d'impresa tradizionali**.

La percezione del fenomeno ha, anche, mosso sia la Magistratura sia l'Agenzia delle Entrate. A fronte degli enormi introiti di colossi internazionali del "web" come "Apple" e "Google" sono stati, infatti, **siglati accordi con il Fisco italiano** che prevedono il versamento di imposte per quanto dovuto negli anni passati, con il proposito, per il futuro, di attivare procedure

L'aforisma del mese

L'amministratore del Comune concepisce il diritto di giungere fino ad un certo limite come un dovere di giungervi, tanto più che la spinta a spendere c'è sempre, quando esiste la possibilità di tassare
– Luigi Einaudi

di **"ruling internazionale"** per determinare la percentuale delle imposte da corrispondere in Italia. Stessa sorte spetta alle **pendenze fiscali** con **"Amazon"** e **"Facebook"**.

Non possiamo, quindi, che salutare, con favore, l'introduzione nel sistema fiscale del nostro Paese di un **"imposta sui servizi digitali"** – pari al **3%** – sui **ricavi** dei soggetti che hanno **un volume di affari pari o superiore a 750 milioni di euro**, di cui **almeno 5,5 milioni di euro** realizzati nel **territorio dello Stato italiano per "prestazione di servizi digitali"**, introdotta con l'ultima legge di bilancio. Di fatto, una sorta di **"Web Tax"** sulle **multinazionali del web**. Riteniamo, però, che la questione non possa che essere affrontata – in maniera definitiva – sia a livello europeo che internazionale, in quanto investe il sistema mondiale delle transazioni. Un sistema che ha bisogno di regole certe e di equità anche nel campo dell'imposizione fiscale.

In **sede europea**, il **21 settembre 2017**, la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo: **"Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale"**. In tale documento si auspica la realizzazione di una tassazione equa dell'industria digitale che assicuri equità, competitività, integrità del mercato unico.

Successivamente, il **21 marzo 2018**, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative in materia di **tassazione dell'economia digitale**.

La proposta della Commissione consiste nell'introdurre nel mercato UE un'imposta indiretta armonizzata – denominata **"digital tax"** e con applicazione di un **aliquota del 3% sui ricavi lordi** – su alcune **transazioni**, espressione di specifici **servizi digitali**, quali la collocazione sulle interfacce digitali di pubblicità; la messa a disposizione di "piattaforme" multilaterali che permettono agli utenti di interagire; la trasmissione dei dati

raccolti sugli utenti e generati dalle loro attività sulle interfacce digitali.


E' un'imposta **limitata ai grandi gruppi con un fatturato mondiale di almeno 750 milioni di euro** che conseguono **ricavi nel mercato UE di almeno 50 milioni di euro**.

In definitiva, si tratta di un **regime impositivo volto a colpire proprio quelle transazioni digitali delle grandi imprese multinazionali** in cui è rilevante il contributo degli utilizzatori del web, cioè le transazioni che coinvolgono direttamente questi utilizzatori, che partecipano attivamente – consapevolmente o meno – alla creazione di valore del gruppo multinazionale e, pertanto, concorrono in modo determinante alla realizzazione della nuova ricchezza.

La soluzione individuata dalla Commissione UE rappresenta, allo stato attuale, la migliore iniziativa possibile per ricondurre ad imposizione questo particolare settore imprenditoriale, soprattutto perché ha il pregio di attenuare di molto il rischio di traslazione economica dell'imposta "a valle" sui clienti dei beni e servizi offerti dalla multinazionale dato che, da un lato, come proxy della ricchezza da sottoporre a tassazione, vengono utilizzati i ricavi conseguiti dall'impresa multinazionale nel mercato europeo nella sua interezza e, dall'altro, la ripartizione dell'imposta fra gli Stati UE è determinata in base all'ubicazione degli utenti che generano il valore.

In definitiva, quindi, sarebbe opportuno portare avanti questa iniziativa, non solo perché rappresenta, ad oggi, l'unica soluzione al problema ragionevolmente percorribile in tempi brevi e con qualche speranza di successo, ma anche (e soprattutto) perché l'alternativa è quella di restare fermi e continuare a temporeggiare laddove, invece, altri Stati – come gli USA – stanno già adottando strumenti per avocare a sé (e solo a sé) la tassazione di tutta questa enorme ricchezza.

WEB TAX



INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – MODELLI E ISTRUZIONI

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, sono stati approvati e pubblicati i modelli per l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), per il periodo d'imposta 2018.

Come noto, gli ISA sono il nuovo strumento di compliance finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione. I modelli approvati e le relative istruzioni sono 175, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:

- › comparto agricolo (Isa individuati dalle lettere AA)
- › attività delle manifatture (Isa individuati dalle lettere AD)
- › comparto economico dei servizi (Isa individuati dalle lettere AG)
- › attività dei professionisti (Isa individuati dalle lettere AK)
- › area del commercio (Isa individuati dalle lettere AM).



**TAX
FREE**

TAX FREE SHOPPING – ESTEROMETRO

Consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019

Con la consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019, viene precisato che i contribuenti che emettono fatture per le operazioni "tax free shopping", inviando correttamente i dati al sistema Otello 2.0, sono esonerati dall'invio dell'esterometro. Ciò in applicazione del principio dell'unico adempimento, che vale anche per lo spesometro, che, sebbene sia stato abrogato dalla legge di bilancio 2018 a partire dal 1° gennaio di quest'anno, continua a valere per le operazioni effettuate in precedenza e va inviato entro il 28 febbraio 2019.

REGIME IVA SPECIALE PER IL COMMERCIO DI LIBRI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 31 dell'8 febbraio 2019

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 31 dell'8 febbraio 2019, agli acquisti da Paesi europei ed extra-europei di libri destinati successivamente a essere venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, a istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, a biblioteche, ad archivi e musei pubblici, a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a istituzioni educative e a università, si applica il regime Iva "monofase", previsto in linea generale per il commercio di prodotti editoriali. In questi casi, il soggetto passivo è, in linea di principio, il cessionario o l'importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia. Pertanto, coloro che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato dei prodotti editoriali sono equiparati agli editori.

BUONI PASTO

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 12 febbraio 2019

Con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito al trattamento fiscale dell'utilizzo cumulato dei buoni pasto. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto (stabilito con decreto ministeriale del 2017), non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente - rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici - previsti dal del TUIR. Pertanto, il datore di lavoro deve limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.



IVA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 12 febbraio 2019

Con la risposta n. 49 del 12 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti all'aliquota IVA applicabile all'effettuazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, precisando che l'aliquota del 10% si applica anche alla fornitura di scaffalature facente parte di un insieme sistematico di opere, che integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale del restauro e risanamento conservativo.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

REGISTRI DEI BENI AMMORTIZZABILI

DOMANDA Si chiede di sapere se è possibile conservare in modalità elettronica i registri dei beni ammortizzabili e stamparli su richiesta degli organi accertatori

RISPOSTA Come noto, il collegato alla Legge di bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017 n. 148), ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l'obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi precedenti.

Per espressa previsione normativa, la semplificazione riguarda esclusivamente i registri delle vendite e degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/1972).

Pertanto, l'obbligo di stampa entro i termini di legge previsti continua a sussistere per il registro dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/1972), per tutti gli altri registri IVA speciali (es. registro degli omaggi, registro degli imballaggi non restituiti, ecc.), nonché per gli altri registri contabili non previsti dalla disciplina IVA. In particolare, il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del DPR 600/1973, sia che venga tenuto in modalità cartacea che digitale, deve essere stampato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

REGIME FORFETARIO


DOMANDA Si chiede se per un contribuente, che nell'anno 2018 esercita l'attività di vendita al dettaglio di libri usati (regime speciale Iva ex art. 36, del D.L. n. 41/1995), è possibile applicare, per l'anno 2019, il regime forfettario.

RISPOSTA Il regime forfettario è precluso, tra gli altri, ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, quindi, anche a coloro che svolgono l'attività di rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, ecc. (art. 1, co. 57, L.N.190/2014, Circ. Agenzia delle Entrate n.10/2016).

Le cause di esclusione – come specificato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016 – vanno verificate con riferimento allo stesso anno di applicazione del regime forfettario.

La medesima Circolare n. 10/E/2016 ha chiarito, inoltre, che lo svolgimento di un'attività in regime speciale IVA comporta l'esclusione dal regime forfettario anche per eventuali altre attività d'impresa, professionali o artistiche svolte dallo stesso soggetto, pur se queste ultime non sono a loro volta soggette a regimi speciali IVA.

Pertanto, se il contribuente, nell'anno 2019, continua l'attività di rivendita di beni usati non potrà usufruire del regime di vantaggio in parola per il predetto anno di imposta.



FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede se le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate risponde che le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 prevede, infatti, l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta". La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che "alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".

DOMANDA Un privato cittadino senza partita IVA chiede se, nel caso richieda la fattura all'esercente o al professionista che gli vende un prodotto o gli offre un servizio, è costretto a fornire un indirizzo PEC. Inoltre, nel caso in cui possieda le credenziali Fisconline, viene chiesto se può accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei suoi confronti.

RISPOSTA Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. A partire dal secondo semestre di quest'anno, come previsto dall'ultima legge di Bilancio, l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

DOMANDA Viene chiesto se i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate risponde che, tali soggetti, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

DOMANDA Viene chiesto se, nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate risponde che, nel caso descritto, non deve essere emessa la fattura elettronica. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato. La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.



DOMANDA Viene chiesto se, nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorra emettere la fattura elettronica.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate risponde che, in generale, non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie:

- 1) se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
 - › l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - › l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".
- 2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA). In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

SCADENZARIO FISCALE

MARZO 2019

VENERDÌ 1° MARZO

IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2018

Presentazione della dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2019.

LUNEDÌ 4 MARZO

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché a cessioni, risoluzioni e proroghe.

MARTEDÌ 5 MARZO

IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone

Per gli esercenti attività di trasporto termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone.

GIOVEDÌ 7 MARZO

CERTIFICAZIONE UNICA - Mod. CU 2019

Invio telematico ad Agenzia entrate della certificazione Unica Mod. CU 2019.

VENERDÌ 15 MARZO

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni tributarie di cui alla L. n. 398 del 1991.

LUNEDÌ 18 MARZO

IVA - Versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale

Versamento conguaglio d'imposta in base a dichiarazione annuale per il 2018, con Mod. F24 e cod. trib. 6099, che può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente: - per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di febbraio 2019 - Versamento - Pubbliche amministrazioni e soggetti con fatture "split payment" - Versamento dell'imposta

Versamento risultante da liquidazione mese di febbraio 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6002).

Versamento dell'imposta "Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Numerazione e bollatura di libri e registri - Società di capitali - Tassa annuale

Versamento tassa annuale concessione governativa su libri sociali di imprese soggette ad Iva di euro 309,87 (o di euro 516,46, se il capitale al 1° gennaio, supera euro 516.456,90) con Mod. F24 e cod. trib. 7085.

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

MERCOLEDÌ 20 MARZO**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento**

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 18 febbraio 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo.

Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).

LUNEDÌ 25 MARZO**IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili**

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2019.

DOMENICA 31 MARZO (PROROGATO A LUNEDÌ 1° APRILE)

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato - Trasmissione

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni - Dichiarazione e versamento

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

RITENUTE - Certificazione unica dei sostituti d'imposta

Consegna certificazione unica per anno 2018 di redditi lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Mod. CU 2019), nonché la certificazione di utili e proventi equiparati nonché di altri redditi diversi di natura finanziaria.

EREDI - Dichiarazione modello REDDITI - Presentazione

Presentazione dichiarazione da parte di eredi di persone decedute successivamente al mese di febbraio 2018.

IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse

Annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Rateizzazione

Versamento rateale imposta comunale sulla pubblicità.